



Comune di ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 20 marzo 2004

**Regolamento per l'esercizio dell'impianto
di video sorveglianza**

ART. 1. - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza, ne regola l'uso nei limiti imposti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ART. 2. - Finalità dell'impianto

1. L'uso dell'impianto di videosorveglianza ha lo scopo di rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali e dall'ordinamento della Polizia Locale (legge quadro 7 marzo 1986 n.65 e Legge Regionale 14 aprile 2003 n.4), è inoltre finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che perpetrati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'amministrazione. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tale impianto asservisce inoltre alla funzione di monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili.

ART. 3. - Titolarità e responsabilità dell'impianto

1. L'impianto appartiene al Comune di Oggiono e al Comune di Annone di Brianza in ragione delle quote versate per la realizzazione dello stesso. Il titolare dell'impianto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 è il Sindaco del Comune di Oggiono che individua, in accordo con il Sindaco del Comune di Annone di Brianza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il responsabile del trattamento dati. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata "responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 4. - Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
2. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
3. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti, relativamente alla circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

ART. 5. - Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in quanto possono contenere informazioni definite negli articoli 20 e 22 del citato decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 196/2003. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria e dalla polizia giudiziaria ivi compresa la Polizia Locale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato o per le indagini di polizia in quanto consentite dalle norme statali, nelle ipotesi di reato a procedibilità d'ufficio. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 6. - Pubblicità

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
 - b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi dei territori comunali recanti la scritte e simboli di immediato recepimento del messaggio;
 - c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 3 del presente regolamento all'albo pretorio delle amministrazioni interessate;
 - d) l'affissione all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alle autorità territoriali e di polizia della zona.

ART. 7. - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse.
E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

ART. 8. - Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

Il presente regolamento composto da n. 9 articoli è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 20 marzo 2004

IL SINDACO

F.to arch. Patrizio Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Luigi Durante

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla suddetta deliberazione di approvazione, dal 27/03/2004 al 10/04/2004 senza che vi siano stati opposizioni o reclami.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è entrato in vigore, ai sensi dell' art. 9 dello stesso, il 07 aprile 2004, data di esecutività della deliberazione di approvazione.

il 15/04/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Luigi Durante